



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori DE PIETRO, PUPPATO, SIMEONI, ORELLANA,
BENCINI, CASALETTO, SCILIPOTI ISGRÒ e MASTRANGELI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 APRILE 2015

Modifica all’articolo 514 del codice di procedura civile in materia
di impignorabilità degli animali domestici

ONOREVOLI SENATORI. – Con il presente disegno di legge si vuole introdurre una modifica all'articolo 514 del codice di procedura civile, al fine di impedire che animali domestici possano essere oggetto di pignoramento.

Si auspica che finalmente l'ordinamento italiano colmi questa lacuna normativa. Gli animali non sono infatti oggetti bensì esseri senzienti che possono provare una vasta gamma di emozioni.

In merito, gli sviluppi normativi a livello internazionale sono stati molteplici e degni di nota.

Si ricorda brevemente che già la Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, sancisce per l'uomo l'obbligo morale di rispettare tutte le creature viventi, in considerazione dei particolari vincoli esistenti tra l'uomo e gli animali da compagnia.

La Convenzione contiene inoltre una definizione degli animali da compagnia distinguendoli da quelli detenuti per allevamento e a fini commerciali così come da quelli randagi.

Anche il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'articolo 13 riconosce agli animali domestici la dignità di esseri senzienti, riconoscendoli di conseguenza come portatori di diritti meritevoli di tutela.

In tale prospettiva risultano, secondo i firmatari del presente atto, esempi di grande civiltà le previsioni di ordinamenti come quello tedesco e svizzero che rendono impignorabili gli animali domestici non detenuti a scopo patrimoniale o lucrativo.

Per quanto concerne l'Italia, il Parlamento ha ratificato, con legge 4 novembre 2010, n. 201, la citata Convenzione del Consiglio d'Europa del 1987 per la protezione degli animali da compagnia, dettando specifiche norme di adeguamento interno.

Risulta inoltre estremamente interessante quanto disposto dal tribunale di Milano, che con il decreto del 13 marzo 2013 ha sancito che l'animale non può essere più collocato nell'area semantica concettuale delle «cose» dovendo essere riconosciuto come «essere senziente». Non essendo l'animale una «cosa», bensì un essere senziente, è legittima facoltà dei coniugi, in sede di separazione, di regolarne la permanenza presso l'una o l'altra abitazione e le modalità che ciascuno dei proprietari deve seguire per il mantenimento dello stesso.

Complessivamente, negli ultimi anni, si è iniziato ad avvertire una nuova sensibilità sul tema a livello nazionale: *trend* sociali, proposte legislative come quella delle colleghe De Petris e Brambilla e iniziative come quella del collega Realacci testimoniano che gli animali domestici vengono sempre più percepiti come «parte della famiglia» e di conseguenza esseri senzienti portatori di diritti.

Attraverso il presente disegno di legge si vuole quindi escludere la pignorabilità degli animali domestici coabitanti con il debitore, salvo che tali animali siano di valore economico superiore ai 5.000 euro. Tale ultima condizione, è legata all'esigenza di contemperare la tutela di diversi interessi, ugualmente meritevoli di tutela. Si vuole infatti garantire il pieno rispetto della dignità degli animali, in quanto esseri senzienti, e al con-

tempo evitare il pignoramento diventi una sorta di ritorsione psicologica a danno del debitore. Inoltre si vuole evitare che una previsione di assoluta impignorabilità degli animali abbia effetti distorsivi consentendo

a debitori in malafede di occultare denaro investendo in animali particolarmente costosi, con la certezza che non potranno essere utilizzati per saldare i debiti contratti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifica all'articolo 514 del codice di procedura civile)

1. All'articolo 514, primo comma, del codice di procedura civile, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

«6-bis) gli animali domestici coabitanti con il debitore; sono tuttavia esclusi gli animali domestici di valore economico superiore ai cinquemila euro ciascuno».

Art. 2.

(Clausola di salvaguardia finanziaria)

1. Dalla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.